

## CONVENZIONE DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E DIDATTICA

TRA

L'UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA – UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

E IL BOSCO DI PUCK DI CORTONA

L'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste, codice fiscale 91041130070, rappresentata dalla Rettrice pro tempore Prof.ssa Manuela Ceretta, domiciliata per il presente atto in Aosta, Strada Cappuccini n. 2A, a ciò autorizzata con deliberazione del Consiglio direttivo del Centro universitario GREEN – Groupe de Recherche en Education à l'Environnement et à la Nature dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste n. 18, del 18 dicembre 2024

E

Il Bosco di Puck (CF PRSPNG58H64Z200B), laboratorio di *green care*, prescrizioni verdi e centro cinofilo, con sede in Cortona (AR) C.S. Montecchio San Lorenzo 180/a, di seguito denominato "Bosco di Puck", rappresentato dalla Dott.ssa Pierangela Piras

*qui di seguito chiamati rispettivamente anche Università, Centro GREEN-UniVda, Bosco di Puck, oppure unitamente Parti e disgiuntamente Enti*

### PREMESSO CHE

- l'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, è stata istituita ai sensi dell'art. 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con deliberazione della Giunta regionale della Valle d'Aosta n. 3134, in data 18 settembre 2000;
- l'Università ha istituito il Centro universitario denominato *Groupe de Recherche en Education à l'Environnement et à la Nature*, qui di seguito Centro GREEN-UniVDA, con deliberazione del Consiglio dell'Università n. 89 del 20 novembre 2020;
- il Centro GREEN-UniVDA promuove e realizza attività di studio, ricerca, formazione universitaria, formazione continua e divulgazione scientifico-culturale; tali attività sono incentrate sui temi dell'educazione alla Natura, della pedagogia dell'ambiente, dell'ecologia affettiva e dell'Ecopsicologia e sono finalizzate a promuovere l'educazione ambientale e l'educazione allo sviluppo sostenibile negli luoghi educativi, anche mediante la promozione e la costituzione di reti di collaborazione tra il Centro, i principali soggetti istituzionali e tutte le parti sociali e culturali interessate presenti nel territorio valdostano nonché con analoghe istituzioni, atenei e centri di ricerca italiani e stranieri;
- il Centro GREEN-UniVDA, nell'ambito del laboratorio di Ecologia Affettiva, si occupa di studi e ricerche sulla connessione con la Natura, sulle terapie forestali e prescrizioni verdi;
- il Bosco di Puck è un laboratorio di *green care* attivo dal 2012;
- Il Bosco di Puck svolge attività professionale e di studio e ricerca nell'ambito delle Prescrizioni Verdi, delle Terapie Forestali, delle Immersioni in Foresta, delle prospettive *One Health* e *Planetary Health*

- il Bosco di Puck svolge attività professionale nell'ambito della cinofilia e delle Terapie Forestale e delle Prescrizioni Verdi mediate da animali domestici;
- Il Bosco di Puck svolge attività di formazione e tirocinio nell'ambito delle tematiche di propria competenza;
- Il Bosco di Puck sperimenta il mantenimento e la manutenzione del suo ecosistema secondo la prospettiva One Health, e finalizzato alla massima salvaguardia della sua autodeterminazione, anche in relazione e attraverso le attività che sono svolte al suo interno;
- le parti hanno già svolto con reciproca soddisfazione attività di studio e di ricerca nell'ambito della *green care* e prescrizioni verdi;
- le parti sono al momento impegnate a sviluppare un approccio innovativo per promuovere l'attivazione delle prescrizioni verdi e delle terapie forestali con approccio *Planetary Health*, a livello nazionale;
- le parti intendono instaurare una collaborazione al fine di svolgere attività di studio e ricerca relative ai settori scientifico disciplinari dell'ecologia, della psicologia, delle Prescrizioni Verdi (e blu) e della medicina forestale;

le Parti condividono i temi della promozione della salute e il benessere per tutti, la tutela dell'ambiente e della biodiversità, i concetti di biofilia e la promozione di una qualità di interazione che porta verso il dialogo e la collaborazione.

le Parti intendono collaborare intorno ai temi che costituiscono l'oggetto e lo scopo di ciascun Ente in forma collaborativa e sinergica, in particolare sui temi della ricerca scientifica e della promozione di pratiche educative e terapeutiche di cura reciproca tra essere umano e biodiversità.

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

##### **ARTICOLO 1 – OGGETTO**

1. Le Parti intendono collaborare, nell'ambito delle rispettive competenze, alla realizzazione di attività di ricerca, documentazione, formazione, didattica e promozione delle prescrizioni verdi e delle terapie forestali con approccio *Planetary Health*;
2. Le Parti possono, inoltre, valutare congiuntamente la possibilità di progettare, organizzare, gestire e valutare attività formative di tirocinio e stage.

##### **ARTICOLO 2 – MODALITA' ATTUATIVE**

1. Nell'ambito degli obiettivi individuati all'art. 1, le Parti predisporranno di volta in volta specifici progetti di dettaglio che saranno sottoposti all'approvazione dei rispettivi organi competenti e saranno oggetto di apposito scambio di note, nelle quali saranno indicati, in modo dettagliato i rispettivi impegni.

##### **ARTICOLO 3 – REFERENTI SCIENTIFICI**

La responsabilità delle azioni previste dalla presente convenzione e il relativo coordinamento sono assicurati mediante l'individuazione di un responsabile per ciascuna delle Parti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

In particolare, i Responsabili:

- curano le comunicazioni ufficiali;
- concordano le modalità di realizzazione delle attività, con particolare riferimento ai periodi di svolgimento e alla pubblicizzazione delle iniziative;
- assicurano la continuità delle attività poste in essere.

Ciascuna Parte comunica alle altre il nominativo del Responsabile individuato.

#### **ARTICOLO 4 – DURATA**

1. La presente Convenzione ha durata di tre anni a partire dalla data della stipula.
2. La Convenzione potrà essere rinnovata, anche tramite scambio di lettera fra le Parti, entro tre mesi dalla data di scadenza.
3. Le Parti possono recedere in qualsiasi momento tramite formale preavviso; il recesso diventa efficace decorsi trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.
4. Non è previsto il rinnovo tacito della convenzione.

#### **ARTICOLO 5 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Le Parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati. Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dalle proprie norme interne emanate in attuazione del D.lgs. n. 196/03, nonché del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Si impegnano, altresì, a trattare i dati personali per le finalità strettamente necessarie all'attuazione della presente Convenzione.
2. Il responsabile della protezione dei dati per l'Università è contattabile ai seguenti indirizzi: [protocollo@pec.univda.it](mailto:protocollo@pec.univda.it), [rpd@univda.it](mailto:rpd@univda.it).
3. Il responsabile della protezione dei dati per il Bosco di Puck è contattabile al seguente indirizzo PEC: [pierangelapiras@pec.it](mailto:pierangelapiras@pec.it)

#### **ARTICOLO 6 – CONTROVERSIE**

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione della presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le Parti indicano il Foro di Aosta quale Foro esclusivamente competente per qualunque controversia concernente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente Convenzione.

#### **ART. 7 – REGISTRAZIONE E SPESE DI BOLLO**



1. Il presente accordo sarà registrato soltanto in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente. Imposta di bollo assolta in maniera virtuale dall'Università - autorizzazione Agenzia delle entrate di Aosta nr. 7051 del 22/09/2006.

#### **ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, si intendono applicabili le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia.

LA RETTRICE  
DELL'UNIVERSITÀ  
Manuela Ceretta



IL BOSCO DI PUCK  
Pierangela Piras

